

ARNULFO. Quando si fa una legge, parmi sia da avvertirsi che sia in tal modo concepita da servire allo scopo cui mira, ed atta a prevenirne le trasgressioni, piuttostochè ricorrere al diritto comune, od a combinazioni di alcuni articoli di questa medesima legge onde provare che non sia d'uopo di adottare più positive e più efficaci disposizioni.

Mi pare che dalla discussione risulti che, approvata come è proposta questa legge, possa avvenire questo caso, che cioè un negoziante abbia un marchio adottato, per il quale, a termini della legge, non vi è pubblicità obbligatoria.

SCIALOJA, commissario regio. C'è.

ARNULFO. Io dimostrerò che non c'è; il prescrivere dei registri in cui si dà facoltà di andare a prendervi notizie non è pubblicità obbligatoria. Dico dunque: un negoziante ha un marchio; un altro negoziante (in buona o cattiva fede, non monta ora il dirlo) fa la dichiarazione di usare di un marchio simile: ritenuto il disposto dell'articolo 10, ove si adottò, quale può essere la conseguenza?

Può essere che questo negoziante, appena fatta la domanda, siccome acquista il diritto di valersi del marchio dichiarato, se ha preparato una grande quantità di mercanzia, si valga del marchio che da altri è usato, accredita queste mercanzie come se fossero fatte da quel negoziante che già adottò un consimile marchio molto prima e commetta una frode pregiudiziale a quest'ultimo, pregiudiziale al pubblico, se la sua merce non è della qualità, della bontà che è guarentita dal marchio da molto tempo conosciuto dai commercianti e dai consumatori.

Ciò posto, a prevenire tali pregiudizi, non possono giovare nè l'articolo 2 nè l'articolo 11 del progetto, prescrivente il primo che non possa adottarsi un marchio da altri già usato e che, ciò facendosi, sarà poi annullato, perchè intanto la frode ed il danno saranno consumati, e questa frode e questo danno potrebbero continuare per lungo tempo, perchè colui che ha un marchio, non sempre ha il mezzo di sapere che un altro faccia uso di uno consimile.

V'è la distanza dai luoghi, vi sono molte altre circostanze le quali possono far sì che tale fatto sia per lungo tempo ignorato; e, quando pure sia scoperto, è pressochè impossibile che si possa provare che il secondo fabbricante o negoziante agì in mala fede, con dolo, perchè questa legge, come è formulata, non somministra il mezzo di conoscere legalmente se altro commerciante od industriale già usi d'un marchio simile e non obbliga ad assicurarsi di ciò chi vuole dichiarare che intende far uso d'un determinato segno o marchio.

Quindi a me sembra che opportunamente si provvederebbe se si dicesse nell'articolo 10 che la data del deposito, della domanda e dichiarazione del marchio fissa la preminenza, vale a dire il diritto ad ottenere che egli sia preferito nell'uso del medesimo, se per avventura altri fa consimile domanda, applicando così un principio del sistema ipotecario cui fece allusione l'onorevole relatore, *potior in tempore, prior in iure*, ma che l'uso del marchio dichiarato non possa aver luogo, salvo dopo una declaratoria, con decreto od altra carta, non importa con qual nome si chiami, da emanarsi da quell'ufficio centrale cui accenna l'articolo 9, il quale ufficio centrale, vista la domanda e visti i registri, i quali a lui palesano se vi sono altri che abbiano chiesto ed ottenuto il diritto di avere un simile marchio, può dichiarare che quel dato individuo può far uso di quel dato marchio che ha indicato, perchè altri prima di lui non fece dichiarazione simile.

Adottando questo sistema, si possono lasciare sussistere tutti gli articoli che si sono fin qui votati, e modificare l'articolo 10 in doppio senso, cioè nel senso che la domanda fissi

il diritto alla preferenza e che un decreto emani, il quale riconosca che il petente può servirsi del marchio dichiarato o dicasi depositato. Così si evitano tutti gli inconvenienti e si dà una specie di titolo in mano a colui che vuole valersi del marchio onde dimostrare che ha soddisfatto al debito della legge. Allora si evita di applicare la legge criminale tuttavoltachè risulti che uno abbia usato d'un marchio che altri già aveva adottato; si evitano i pregiudizi e pubblici e privati che da quell'uso siano derivati, i quali possono essere moltissimi ed irreparabili, massime quando le merci passano in più mani o sono consumate; ed inoltre si provvede in modo da prevenire piuttostochè punire le frodi possibili.

Quindi io appoggio la mozione, perchè l'articolo 10 sia rimandato alla Commissione per modificarlo in questo doppio senso, se non preferisce di modificarlo fin d'ora.

SCIALOJA, commissario regio. Con quella logica che lo distingue, l'onorevole preopinante giungeva ad una conseguenza, la quale, opponendosi allo spirito di tutto quanto il progetto di legge, mostra o che questo è da rigettarsi per intero o che la proposizione di lui non regge. In effetto egli giungeva a questa conseguenza, cioè che l'ufficiale incaricato di tenere registro delle domande ed i marchi dovesse un bel giorno e in un sol tratto tramutarsi in tribunale per giudicare di una cosa che i tribunali medesimi non sarebbero competenti a conoscere con giudizi preventivi. Vorrebbe che, passando a rassegna tutte le centinaia o le migliaia di marchi che possono essere depositati, l'ufficiale incaricato, che è un semplice ufficiale di Ministero, dovesse fare un confronto minuto tra il nuovo marchio depositato ed i marchi antecedenti, e giudicare se questo è simile o dissimile da ciascuno di quelli. Vorrebbe inoltre che, trovandolo simile lo dichiarasse nullo e trovandolo dissimile concedesse al richiedente il diritto di usarlo. Ecco l'ufficiale amministrativo diventato più che giudice; perciocchè, dato per ipotesi che egli non fosse abbastanza diligente per fare il confronto del nuovo marchio con tutti i marchi precedenti, o che dichiarasse per equivoco dissimile un marchio in effetto simile ad un marchio già adottato da un altro, egli non potrebbe mai, ancorchè fosse giudice o anche legislatore, con una sua dichiarazione, conferire a colui che depositava un marchio simile ad un altro marchio preesistente il diritto di usurparne l'uso, e quindi manomettere il diritto già acquistato da colui che aveva il primo adoperato legalmente quel marchio.

Dacchè dunque sarebbe impossibile di attuare il provvedimento che l'onorevole deputato proponeva, senza sconoscere i principii da cui il progetto s'informa, il commissario regio si oppone all'invio dell'articolo alla Commissione.

ARNULFO. Siccome l'onorevole commissario regio oppone alla mia proposta l'impossibilità della sua esecuzione, vedrà la Camera che mi corre debito di giustificare che è eseguibile; potrò andare grandemente errato, ma io ne ho l'intima convinzione e procurerò di persuadere, se non l'onorevole commissario regio, la Camera.

Il signor commissario regio dice che la molteplicità dei marchi farà sì che l'uffizio (non è stabilito ancora se sarà composto di uno o più individui) non potrà riconoscere l'identità dei marchi dichiarati con quelli precedentemente già depositati.

Mi permetta di fargli osservare che abbiamo già degli uffici i quali disimpegnano delle incombenze ben più gravi di queste, e con ben maggiore contabilità e con un numero di iscrizioni ipotecarie ben superiore di quello dei marchi che potranno dichiararsi, eppure un conservatore d'ipoteche è obbligato di fare certificati, e giornalmente si fanno senza